



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l' Istruzione

Direzione Generale per lo Studente

Ufficio 6°

“Procedura negoziata volta alla stipula di un contratto pubblico avente ad oggetto lo sviluppo e/o la produzione, in nome e per conto del Ministero della Pubblica Istruzione, di programmi destinati alla trasmissione “in chiaro” da parte di emittenti televisive con copertura nazionale del segnale televisivo, e, nella fattispecie, la prestazione di un servizio sperimentale di progettazione, realizzazione, gestione e messa in onda di una campagna di comunicazione televisiva sull’educazione alla sicurezza stradale ed alla cultura della legalità, da attuarsi mediante metodologie di comunicazione innovative ed efficaci in relazione ai destinatari che si vogliono raggiungere - studenti italiani di età compresa tra i 13 ed i 19 anni -, privilegiando a tal fine il linguaggio musicale, il coinvolgimento di testimonial di riconosciuta fama e gli spazi televisivi di intrattenimento giovanile, anche attraverso eventi dislocati sul territorio, di cui sia prevista la messa in onda, e l’utilizzazione di diverse piattaforme di comunicazione quali internet ed il telefono cellulare”

RISPOSTA A QUESITI

E' stato chiesto:

“Con riferimento alla lettera invito, utilizzando il CIG indicato: 01023215F4

Il sistema mi ritorna “CIG non presente”

Mi potete confermare che è quello corretto? Grazie”

Si risponde:

Il numero del CIG riportato nella lettera d’invito (CIG 01023215F4) è corretto.

A seguito del perfezionamento della procedura sul sistema AVCP – SIMOG (sito web dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), è possibile effettuare il versamento anche *on line*, con le modalità indicate nella lettera d’invito.

E' stato chiesto:

"Con riferimento all'Art.13 del disciplinare allegato, al fine di effettuare il versamento della cauzione provvisoria ci serve conoscere le modalità di pagamento"

Si risponde:

La Garanzia può costituirsi sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Per le modalità di costituzione della stessa, si rinvia all'art. 75 del D.Lgs 163/2006, che qui si riporta.

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107

[...]

Art. 75.

Garanzie a corredo dell'offerta

1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. L'offerta e' altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.